

Roma, 20 ottobre 2000

CIRCOLARE N. 137/2000**OGGETTO: TRIBUTI - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - MODIFICA SCAGLIONI E DETRAZIONI IRPEF - D.L. 30.09.2000, N.268, SU G.U. N.230 DEL 2.10.2000.**

Entro il mese di novembre i datori di lavoro devono accreditare ai dipendenti in busta paga 350 mila lire, scomputandole dalle ritenute fiscali mensili.

L'obbligo è previsto dal decreto legge in oggetto concernente misure di alleggerimento della pressione fiscale per le persone fisiche.

In particolare il provvedimento ha esteso da 15 a 20 milioni di lire annue il primo scaglione di reddito tassato all'aliquota minima del 18,5% e ha elevato la misura delle detrazioni d'imposta per reddito di lavoro dipendente.

Le nuove disposizioni dovranno essere applicate dai datori di lavoro in sede di conguaglio fiscale dei redditi 2000 (che com'è noto deve essere effettuato entro febbraio 2001). L'importo di 350 mila lire di cui si è detto sopra (ovvero, se inferiore, l'importo totale delle ritenute operate nel corso dell'anno) dovrà essere accreditato entro novembre a titolo di acconto.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2000

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

NUOVI IMPORTI DELLA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente	Detrazione
fino a L. 12.000.000	L. 2.220.000
oltre L. 12.000.000 e fino a L. 12.300.000	L. 2.100.000
oltre L. 12.300.000 e fino a L. 12.600.000	L. 2.000.000
oltre L. 12.600.000 e fino a L. 15.000.000	L. 1.900.000
oltre L. 15.000.000 e fino a L. 15.300.000	L. 1.750.000
oltre L. 15.300.000 e fino a L. 15.600.000	L. 1.600.000
oltre L. 15.600.000 e fino a L. 15.900.000	L. 1.450.000
oltre L. 15.900.000 e fino a L. 16.000.000	L. 1.330.000
oltre L. 16.000.000 e fino a L. 17.000.000	L. 1.260.000
oltre L. 17.000.000 e fino a L. 18.000.000	L. 1.190.000
oltre L. 18.000.000 e fino a L. 19.000.000	L. 1.120.000
oltre L. 19.000.000 e fino a L. 30.000.000	L. 1.050.000
oltre L. 30.000.000 e fino a L. 40.000.000	L. 950.000
oltre L. 40.000.000 e fino a L. 50.000.000	L. 850.000
oltre L. 50.000.000 e fino a L. 60.000.000	L. 750.000
oltre L. 60.000.000 e fino a L. 60.300.000	L. 650.000
oltre L. 60.300.000 e fino a L. 70.000.000	L. 550.000
oltre L. 70.000.000 e fino a L. 80.000.000	L. 450.000
oltre L. 80.000.000 e fino a L. 90.000.000	L. 350.000
oltre L. 90.000.000 e fino a L. 90.400.000	L. 250.000
oltre L. 90.400.000 e fino a L.100.000.000	L. 150.000
oltre L. 100.000.000	L. 100.000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni
1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: "fino a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000";

b) nella lettera b), le parole: "oltre lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000".

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:

"a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.";

OMISSIS

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

OMISSIS

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 settembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Del Turco, Ministro delle finanze

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica